



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDA LA NOTIFICA A MEZZO PEC PROVENIENTE DA
INDIRIZZO NON ISCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 31/03/2025, n. 2626/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Di Lorenzo

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
- ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Notificazione a mezzo PEC da parte dell'agente della riscossione -
Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze
- Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.

Massima

In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo PEC, l'utilizzo
da parte del mittente agente della riscossione di un indirizzo PEC non
risultante da pubblici registri non cagiona la nullità della notifica,
purché l'indirizzo di spedizione renda chiaramente evincibile il mittente
e salvo che il destinatario non dimostri di aver subito un pregiudizio
sostanziale al diritto di difesa in conseguenza della ricezione della
notifica dell'atto da un indirizzo telematico diverso da quello presente
nei pubblici registri.

Rif. normativi

d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26

l. 21/01/1994, n. 53, art. 3-bis

d.l. 18/10/2012, n. 179, art. 16-ter

d.lgs. 07/03/2005, n. 82, art. 6-bis

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684 (Rv. 668249 - 01) CONF

Cass., Sez. 6-5, 16/01/2023, n. 982 CONF

Cass., Sez. U, 18/05/2022, n. 15979 (Rv. 664909 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. ...